

STATUTO

AREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLANUOVA SUL CLISI BS VIA
CHIESA 14

Numero REA: BS - 434264

Codice fiscale: 02247300987

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2022 - Statuto completo	2
--	---



MATTIA MASPERI
NOTAIO

All. B) all'atto n.4.654/3.045 di repertorio notaio Mattia Masperi

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

1 - E' costituita la società cooperativa denominata

"AREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS".

Art. 2 - Costituzione e denominazione.

1 - La sede della cooperativa è fissata nel Comune di Villanuova sul Clisi (BS) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2 - La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti presso i competenti uffici .

3 - La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie ed uffici anche altrove ed anche all'estero.

4 - Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati, dell'organo di controllo e del revisore (per i rapporti tra loro e la società) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devono essere indicate le relative generalità.

Art. 3 - Durata.

1 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico.

1 - La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91 e dei D. Lgs. 112/2017 e 117/2017, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone ai sensi dell'art. 1 della Legge 381/91 mediante:

a - la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

b - lo svolgimento di attività diverse nei settori agricoli, industriali, commerciali o nella prestazione di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2 - La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato e collaborativo rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

3 - La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

4 - La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

5 - La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate.

nate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 142/2001.

6 - La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

7 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

8 - La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con il coinvolgimento e l'impegno di terzi non soci in misura non prevalente rispetto all'impegno dei soci.

Art. 5 - Oggetto sociale.

1 - Considerato lo scopo mutualistico definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a - interventi ed attività di assistenza educativa domiciliare, interventi di sostegno scolastico, interventi di assistenza ad personam, servizi di aggregazione e ricreazione giovanile, servizi di educativa di strada e di animazione sociale e culturale sul territorio di riferimento;

b - gestione di asili nido e scuole di ogni ordine e grado, ludoteche e centri ricreativi giovanili, corsi ed iniziative di formazione professionale, servizi residenziali e semi-residenziali per minori e per persone anziane, disabili o svantaggiate;

c - gestione di consultori familiari nonché prestazioni mediche, infermieristiche, psicologiche, fisioterapiche, logopediche e di cura in genere, sia a domicilio che in strutture pubbliche e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;

d - organizzare e fornire servizi educativi, ricreativi e socio-culturali, compresi servizi turistici, rivolti all'infanzia, a minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;

e - fornire servizi di trasporto per malati, infermi e disabili con veicoli appositi;

f - organizzare e gestire lezioni, seminari e corsi in genere per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale sia per terzi che per il personale impiegato nell'attività della Cooperativa;

g - organizzare, gestire e fornire servizi di assistenza e di cura alla persona in genere, di supporto e di aiuto alla famiglia, sia a domicilio che in strutture pubbliche e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;

h - organizzare servizi socio-sanitari e assistenziali a carattere domiciliare o simile a favore di minori, disabili fisici e psichici, anziani e tutte le persone in condizioni di fragilità, nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (fragilità psicologica, solitudine, disagio, indigenza);

i - gestire strutture residenziali o semiresidenziali a favore di minori, disabili fisici e psichici, anziani e tutte le persone in condizioni di fragilità quali centri diurni di accoglienza e socializzazione, comunità protette, appartamenti protetti, case di riposo, case di salute per cure mediche, chirurgiche e di qualsiasi altra natura, centri terapeutici per la riabilitazione motoria/funzionale e la psicomotricità;

l - fornire, anche collaborando con i servizi sociali degli enti locali e preposti, aiuto concreto a minori, disabili fisici e psichici, anziani e tutte le persone in condizioni di fragilità che siano comunque in difficoltà;

m - organizzare corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci e dipendenti, per sin-

gole figure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni, svolgere un'azione educativa verso le famiglie degli assistiti in modo che le stesse siano sensibilizzate a prendersi cura dei medesimi;

n - gestire attività di formazione teorica, tecnica ed operativa per gli operatori nelle organizzazioni e/o associazioni di volontariato che intendano, anche in funzione della loro successiva adesione alla Cooperativa, offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di assistenza a minori, disabili fisici e psichici, anziani e tutte le persone in condizioni di fragilità e coordinarli;

o - sviluppare un'azione di solidarietà promuovendo, anche utilizzando mezzi di comunicazione sociale, una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibilità verso minori, disabili fisici e psichici, anziani e tutte le persone in condizioni di fragilità;

p - l'accoglienza ed assistenza a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e/o asilo e la gestione dei servizi connessi, l'alfabetizzazione e mediazione linguistico-culturale per extracomunitari, la formazione rivolta a cittadini immigrati ed a operatori socio-culturali, la gestione di comunità di accoglienza residenziali e semi-residenziali per extracomunitari, l'attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

q - gestire e sviluppare servizi di housing e co-housing sociale e servizi residenziali per famiglie o per soggetti singoli;

r - sviluppare forme di integrazione ed interazione fra minori, disabili fisici e psichici, anziani e tutte le persone in condizioni di fragilità con il mondo del lavoro promuovendo forme di welfare aziendale territoriale;

s - pubblicare libri e riviste, sia a mezzo stampa che in formato elettronico, ed ogni altra attività di natura editoriale;

t - promuovere e realizzare attività ed iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale inclusi la gestione di impianti ricreativi e sportivi, la somministrazione di alimenti e bevande ed attività turistico ricettive;

u - gestire beni immobili pubblici o beni immobili confiscati alla criminalità organizzata con iniziative di project financing o di partenariato pubblico-privato;

v - gestire servizi pubblici locali acquisiti mediante affidamenti diretti, procedure di pubblica evidenza, accordi di co-progettazione e co-programmazione;

z - effettuare l'eventuale fornitura di tutti gli articoli, beni, attrezzature nonché ausili e materiali atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale.

2 - Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

3 - Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

4 - La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge

a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

5 - L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile in ordine al rimborso delle quote ai soci alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

6 - La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 6 - Soci cooperatori.

1 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2 - Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

i - soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

ii - soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

iii - soci fruitori, persone fisiche o persone giuridiche, pubbliche e private, che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa;

iv - soci sovventori, persone fisiche o persone giuridiche, pubbliche e private, disponibili a finanziare lo sviluppo e la promozione dell'attività della Cooperativa nel limite di due terzi dell'intera compagine societaria.

3 - Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

4 - Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 7 - Domanda di ammissione.

1 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;

b - l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c - l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d - la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i rego-

lamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f - l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

2 - Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

g - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

h - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

3 - Chi intende essere ammesso come socio volontario dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

i - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

l - l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

4 - Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

m - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax;

n - la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e l'identificazione della persona che la sottoscrive;

o - quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche.

5 - L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

7 - L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

9 - L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi dei soci.

1 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate

dagli organi sociali nonché a partecipare attivamente alla vita della cooperativa;

2 - In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

c - a non aderire ad altre cooperative, società ed enti che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, società od enti aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

d - a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

3 - In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

4 - Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

5 - La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

6 - Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente; le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio.

1 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 - Recesso del socio.

1 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. può recedere il socio:

a - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b - che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c - il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d - che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

2 - Il recesso dei soci volontari, dei soci fruitori e dei soci sovventori è libero purché siano decorsi almeno 3 (tre) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

3 - Il recesso, tranne che per i soci sovventori, non può essere parziale.

4 - La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

5 - Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

6 - Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 - Esclusione.

1 - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a - non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b - risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;

c - previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d - svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e - nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

2 - L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previsto nel presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

4 - L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

5 - L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 - Morte del socio.

1 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

2 - Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 - Rimborso della quota.

1 - I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

2 - Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

3 - Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

- 1 - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
- 2 - Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
- 3 - I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
- 4 - La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.
- 5 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.
- 6 - Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
- 7 - Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 - Elementi costitutivi.

- 1 - Il patrimonio della società è costituito:
 - a - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - i - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento e zero centesimi);
 - ii - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinque cento e zero centesimi) destinati al fondo per il potenziamento aziendale il cui funzionamento è oggetto di specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;
 - b - dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - c - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
 - d - dalla riserva straordinaria e da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
- 2 - Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.
- 3 - Il valore della quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio non può essere superiore alla somma di Euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi).

Art. 16 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

- 1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 17 - Bilancio d'esercizio.

- 1 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2 - Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio sociale ovvero entro centocin-

quanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3 - Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4 - L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;

d - ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

5 - L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci.

6 - L'Assemblea potrà deliberare la distribuzione di utili ai soci solo nella misura consentita dalla normativa esistente per le cooperative sociali a mutualità prevalente.

7 - Il tutto nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia di società cooperativa sociale e in particolare di quanto contenuto nel D.Lgs. 112/2017 e s.m.i..

Art. 18 - Ristorni.

1 - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

2 - L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

3 - I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della Legge 142/2001.

4 - La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo di amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

5 - Per i soci lavoratori si terrà conto delle ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, della qualifica professionale, dei compensi erogati, del tempo di permanenza in cooperativa e della tipologia del rapporto di lavoro.

6 - I ristorni, destinati ai soci potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione previste nello specifico regolamento.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Organi sociali.

1 - Sono organi della Cooperativa: a - l'Assemblea dei soci; b - l'Organo amministrativo; c - l'Organo di Controllo, se nominato. Art. 20 - Funzioni dell'Assemblea. 1 - L'Assemblea dei soci: a - approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017 e s.m.i. e determina la destinazione degli utili; b - procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo; c - procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo; d - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo se nominato; e - delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f - provvede alle modifiche statutarie; g - delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto; h - delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; i - approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 Legge 142/2001 e gli eventuali regolamenti interni; l - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo; m - delibera la messa in liquidazione procedendo alla nomina dei liquidatori e stabilendo i criteri di svolgimento della liquidazione; n - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, l'Organo di controllo ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti sottopongano alla sua approvazione. 2 - Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti f) ed m) deve essere redatto da un Notaio. 3 - L'Assemblea ha luogo almeno due volte all'anno nei tempi indicati all'articolo 21. 4 - L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. 5 - In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. Art. 21 - Convocazione dell'assemblea. 1 - L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. 2 - L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza. 3 - In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. 4 - L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione
--

del bilancio di previsione, prima dell'inizio dell'esercizio sociale, e per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale entro 120 o 180 giorni dalla fine dell'esercizio sociale.

5 - In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi.

1 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

2 - In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3 - L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Le elezioni delle cariche sociali avverranno con le modalità previste dal successivo articolo 26.

4 - Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati.

5 - Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 23 - Voto ed intervento.

1 - Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

2 - Ciascun socio cooperatore persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3 - L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o il soggetto verbalizzante.

4 - I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

5 - Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri tre soci, esclusi i casi di rappresentanza legale.

6 - La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

7 - Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

8 - I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

9 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Art. 24 - Presidenza dell'Assemblea.

1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2 - Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

3 - Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 25 - Amministrazione.

1 - La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

2 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea o a seguito di cessazione nel corso del mandato; ove opportuno provvederà anche a nominare un Vice Presidente prevedendo che lo stesso sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impossibilità nello svolgimento dell'incarico.

3 - L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4 - Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5 - Gli Amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 26 - Elezione del Consiglio di amministrazione.

1 - Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati, nel numero massimo di 11 (undici), dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

2 - A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione della proposta numerica di composizione del Consiglio.

3 - Le liste dei candidati potranno essere presentate almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima adunanza da almeno il 5% dei soci e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale ed invio tramite posta elettronica a tutti i soci.

4 - Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

5 - Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura dei soci presentatori l'accettazione della candidatura da parte dei candidati nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

6 - Nessuno può essere candidato in più di una lista; l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista.

7 - Nel caso in cui si proceda alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, al fine di determinarne la composizione, i voti ottenuti dalle singole liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

8 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi amministratori nominati dal Consiglio di amministrazione nell'ambito degli appartenenti alla lista cui appartenevano gli amministratori cessati.

Art. 27 - Compiti dell'Organo amministrativo.

1 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

2 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3 - Ogni trimestre gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni.

1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

2 - La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o posta elettronica da spediti non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

3 - Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

4 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

5 - La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a - che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente le discussioni e gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c - che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6 - Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o dove si trova il Segretario.

7 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

8 - Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo o dal Revisore, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

1 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, con i criteri previsti all'art. 26.

2 - Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

3 - In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 30 - Compensi agli Amministratori.

1 - Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

2 - Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

3 - L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

4 - Il tutto nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia di società cooperativa sociale e in particolare di quanto contenuto nel D. Lgs. 112/2017 e s.m.i..

Art. 31 - Rappresentanza.

1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

2 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

3 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 - Organo di Controllo.

1 - Quale Organo di controllo i soci possono eventualmente nominare alternativamente:

a - il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 33;

b - un Revisore legale dei conti, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 34.

Art. 33 - Collegio Sindacale o Sindaco unico.

1 - L'Assemblea dei soci, quando è obbligatorio per legge oppure quando lo ritenga opportuno, provvede alla nomina del Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o del Sindaco unico funzionanti ai sensi di legge.

2 - Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina dello stesso Collegio.

3 - Al Collegio Sindacale od al Sindaco unico può essere affidato anche l'incarico della revisione legale dei conti; in questo caso tutti i Sindaci devono essere Revisori legali dei conti, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4 - I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

5 - Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

6 - Il Collegio Sindacale od il Sindaco unico hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercitano, se affidato, il controllo contabile sulla società di cui all'art. 2409-bis c.c.; nello svolgimento dell'incarico si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.

7 - Delle riunioni e delle verifiche effettuate deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro vidimato e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. La riunione potrà tenersi anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

8 - I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 - Revisore legale dei conti.

1 - In alternativa al Collegio Sindacale ed al Sindaco unico (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore legale dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2 - Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

3 - Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

4 - L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

5 - L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta dei voti assembleari; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

6 - Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e relative disposizioni di attuazione.

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Art. 35 - Clausola arbitrale.

1 - Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a - tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b - le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c - le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

2 - La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

3 - La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

4 - L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore deve essere accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

5 - L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 36 - Arbitri e procedimento.

1 - Gli arbitri sono in numero di:

- a - uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b - tre, per le altre controversie;
- c - nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

2 - Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto, di economia e cooperazione e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

3 - In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

4 - La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

5 - Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

6 - Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

7 - Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

8 - Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

9 - Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - Scioglimento anticipato.

1 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 - Devoluzione del patrimonio finale.

1 - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 17 comma 3 lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

b - a rimborso delle quote effettivamente versate dagli altri soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 17 comma 3 lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

c - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Art. 39 - Regolamenti.

1 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali Comitati Tecnici.

Art. 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

1 - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

2 - In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a - non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b - non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c - non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione.

3 - Il tutto nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia di società cooperativa sociale e in particolare di quanto contenuto nel D. Lgs. 112/2017 e s.m.i..

Art. 41 – Rinvio.

1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

2 - Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata o, qualora venissero superati i limiti di cui all’art. 2519 comma 2, le norme delle società per azioni.

3 - In caso di contrasto tra le clausole statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge la Cooperativa dovrà rispettare quest’ultime senza necessariamente provvedere, salvo espresso obbligo di legge, alla modifica dello Statuto.

Tutte le clausole del presente statuto necessariamente connesse all'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore sono sospensivamente condizionate all'istituzione del Registro medesimo.

L'acronimo "ONLUS", di cui all'articolo 1, sarà eliminato dalla denominazione sociale a far tempo dall'iscrizione della presente cooperativa sociale nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 12 D. Lgs. 117/2017.

F.to AURELIO BIZIOLI

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 TABELLA -
ALLEGATO B AL D.P.R. 642/1972